

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. COM(2015)593 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. COM(2015)594 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti. COM(2015)595 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. COM(2015)596 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. COM(2015)614 final (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	147
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	152
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. C. 4079 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	148
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	151
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	151
ERRATA CORRIGE	151

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE rela-

tiva ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
COM(2015)593 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
COM(2015)594 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti.

COM(2015)595 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

COM(2015)596 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare.

COM(2015)614 final.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2016.

Michele BORDO, *presidente*, invita i colleghi ad intervenire.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, ritiene opportuno, prima dell'espressione del parere, seguire l'andamento dei lavori sugli atti presso la Commissione Ambiente.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

C. 4008 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni II e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2016.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

C. 4079 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, illustra il provvedimento in titolo ricordando che l'Accordo in esame è un trattato internazionale concluso a Parigi nel dicembre 2015, in occasione della Conferenza sui cambiamenti climatici (COP21), a seguito del mandato che la Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) aveva conferito nella Conferenza di Durban (COP17) di quattro anni prima.

La relazione illustrativa al disegno di legge pone l'Accordo di Parigi al culmine di un percorso iniziato nel 1992 con la citata Convenzione delle Nazioni Unite, e che cinque anni dopo, con il Protocollo di Kyoto, ha visto concentrare l'attenzione più specificamente sull'obiettivo di una riduzione (del 5 per cento) delle emissioni

di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012, in riferimento ai valori del 1990. L'annuale Conferenza sui cambiamenti climatici del 2012 (COP18), svoltasi nella capitale del Qatar Doha, adottava un ulteriore Emendamento per un secondo periodo di impegni nella riduzione delle emissioni di gas serra nel periodo 2013-2020. L'Accordo di Parigi costituisce dunque il terzo importante snodo sulla via, ormai individuata in modo costante, della necessità di una limitazione cospicua delle emissioni di gas a effetto serra, onde limitare l'aumento della temperatura del pianeta e i conseguenti effetti negativi sull'habitat umano, soprattutto con il moltiplicarsi di eventi climatici a carattere estremo.

La relazione illustrativa prosegue evidenziando come anche nel caso dell'Accordo di Parigi – come già per il Protocollo di Kyoto – l'Unione europea e i suoi Stati membri abbiano optato per adempiere congiuntamente agli impegni in questione: ciò comporterà, al momento del deposito degli strumenti di ratifica, la contemporanea notifica di un accordo di attuazione congiunta nel quale emergano con chiarezza gli impegni dei singoli Stati. L'accordo di attuazione congiunta risulta attualmente in fase di definizione sulla base del pacchetto europeo di riduzione delle emissioni di gas serra in riferimento all'anno 2030.

Nel marzo 2015, in vista dell'adozione dell'Accordo di Parigi, l'Unione europea e gli Stati membri hanno comunicato un impegno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nella misura del 40 per cento rispetto ai livelli del 1990. Viene peraltro sottolineato che gli impegni di limitazione previsti dall'Accordo di Parigi, in riferimento all'Unione europea e agli Stati membri di essa, si applicheranno dal 2021 in poi, poiché fino al 2020 valgono gli obblighi stabiliti dall'Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto.

Per quanto più precipuamente concerne l'impatto della ratifica dell'Accordo di Parigi sulla competitività dell'Italia, l'Analisi di impatto della regolamentazione rileva come a partire da questo Accordo

gli impegni alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra comincino a concernere anche paesi finora esclusi, in quanto al di fuori del novero dei paesi sviluppati. Ciò dovrebbe nel tempo ridurre i differenziali di convenienza per gli investimenti che nei decenni passati hanno accelerato il fenomeno della delocalizzazione produttiva delle aziende italiane.

Rilevante anche l'impatto potenziale per le aziende italiane, che potrebbero essere chiamate ad esportare il proprio *know how* nel settore delle tecnologie verdi nei paesi meno avanzati dal punto di vista del contenimento delle emissioni.

Per quanto poi concerne i soggetti responsabili dell'attuazione dell'Accordo di Parigi l'AIR enumera il Ministero dell'ambiente, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per la descrizione dettagliata dell'Accordo, che si compone di un Preambolo e 29 articoli.

Si limita a ricordare che dopo il Preambolo, che colloca l'Accordo di Parigi sulla scia della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'articolo 1 reca le definizioni, e gli articoli 2 e 3 contengono gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

L'articolo 4 è dedicato alle misure per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, al fine di assicurare nella seconda metà del XXI secolo un equilibrio fra le emissioni originate dalle attività umane e le possibilità di assorbimento dei gas serra.

L'articolo 5 esorta le Parti dell'Accordo a compiere sforzi per conservare e migliorare i bacini di assorbimento dei serbatoi di gas serra, incluse le foreste.

L'articolo 6 istituisce il meccanismo di mercato per la commercializzazione inter-

nazionale dei tagli alle emissioni, sotto l'autorità e la guida della Conferenza delle Parti, che è l'organo supremo della UNFCCC, deputato ad agire come riunione delle Parti dell'Accordo di Parigi.

In base all'articolo 7 le Parti stabiliscono l'obiettivo globale sull'adattamento ai cambiamenti climatici, volto a rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità a seguito di essi.

In base all'articolo 8 le Parti riconoscono l'importanza di evitare e ridurre al minimo le perdite collegate agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, soprattutto gli eventi meteorologici estremi.

L'articolo 9 è dedicato alla finanza per il clima: si prevede da parte dei paesi sviluppati partecipanti all'Accordo di Parigi la messa a disposizione di risorse finanziarie per assistere le Parti riconosciute come paesi in via di sviluppo, sulla scia degli obblighi già esistenti in capo ai paesi sviluppati in virtù della UNFCCC.

In base all'articolo 10, le parti condividono una visione di lungo termine sul carattere centrale dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie allo scopo di migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas serra.

Gli articoli 11 e 12 riguardano i profili dell'accrescimento della capacity building a favore dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati, specialmente quelli particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, quali i piccoli Stati insulari.

Gli articoli 13 e 14 intervengono in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni: a questo scopo si istituisce un quadro di trasparenza rinforzato tanto per le azioni che per il sostegno fornito ad altre Parti dell'Accordo di Parigi.

Gli articoli 15-19 sono dedicati ai vari Organi di amministrazione dell'Accordo di Parigi: l'articolo 15, in particolare, istituisce un meccanismo facilitativo dell'Accordo, costituito da un Comitato di esperti che riferisce annualmente alla Conferenza delle Parti.

Gli articoli 20-29 contengono le clausole finali dell'Accordo, il quale è aperto alla firma presso il Quartier generale delle Nazioni Unite a New York dal 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017, nei confronti di Stati o di Organizzazioni regionali che siano Parti della UNFCCC. Successivamente l'Accordo di Parigi sarà aperto ad adesione.

L'entrata in vigore dell'Accordo è prevista il 30° giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti alla UNFCCC, le cui emissioni stimate rappresentino complessivamente almeno il 55 per cento del totale delle emissioni di gas serra a livello globale, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Quanto infine al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, si compone di sei articoli. L'articolo 1 contiene come di consueto l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione dell'Accordo di Parigi. L'articolo 3 è dedicato al contributo italiano al *Green Climate Fund* e prevede che il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad assicurare la partecipazione italiana al Fondo nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018, onde contribuire alla prima capitalizzazione del Fondo medesimo.

L'articolo 4 riguarda gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi nazionali quali previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3 dell'Accordo di Parigi: tali oneri finanziari saranno autorizzati, una volta definiti a livello europeo, con provvedimenti normativi *ad hoc*.

L'articolo 5 reca la copertura finanziaria mentre l'articolo 6 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi.

Atto n. 337.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

BERGONZI Marco (PD), *relatore*, ritiene utili ulteriori approfondimenti sull'atto. Sottoporrà quindi ai colleghi una proposta di parere recante alcune osser-

vazioni, volte a garantire la piena aderenza dello schema di decreto alla direttiva oggetto di recepimento.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 707 di martedì 11 ottobre 2016, a pagina 150, seconda colonna dopo la diciottesima riga, aggiungere il seguente periodo «(Parere alla VIII Commissione)».

ALLEGATO

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (C. 4008 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge recante Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (C. 4008 Governo, già approvato dal Senato);

rammentato innanzitutto che il fenomeno dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura coinvolgerebbe in Italia circa 400.000 lavoratori, sia italiani che stranieri e che il disegno di legge in esame si inserisce nel solco di misure già adottate dal Governo – quali l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e l'adozione del Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura – al fine di compiere un ulteriore e decisivo passo in avanti nella battaglia contro il fenomeno del caporalato;

evidenziato che il provvedimento mira a rafforzare l'azione di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura, intervenendo sia sul versante repressivo, con significative modifiche al quadro normativo penale, sia sul versante delle politiche di intervento, con specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura, il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità ed il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;

ritenuto che il complesso delle disposizioni all'esame sia pienamente funzionale ad assicurare il corretto funzionamento del mercato del lavoro in agricoltura tenendo al contempo conto della fondamentale esigenza di contrastare comportamenti lesivi della dignità dei lavoratori e della leale concorrenza tra imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.